

## Bilancio, vigilanza e controlli n. 4/2022

# Versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale: iscrizione in bilancio come riserva “*targata*”

di Francesco Facchini – dottore commercialista

*La Cassazione, con l'[ordinanza n. 34503/2021](#), torna nuovamente sulla vexata quaestio della natura dei “versamenti in conto futuro aumento di capitale” chiarendo che gli stessi devono essere iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito di apposita delibera assembleare.*

*Nel caso in cui non abbia luogo la delibera di incremento del capitale sociale, tale evento opera come condizione risolutiva e i versamenti effettuati devono essere restituiti, non come finanziamenti, ma come conseguenza del venir meno della causa giustificatrice e, quindi, seguendo i principi di ripetizione dell'indebitato.*

## Premessa

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 34503/2021, torna sull'argomento notevolmente dibattuto, in dottrina e giurisprudenza, dei “versamenti in conto futuro aumento di capitale”, affermando che, nel caso in cui sia individuabile un preciso collegamento causale tra tali apporti e il successivo aumento di capitale, è necessario procedere alla loro iscrizione nelle riserve di patrimonio netto. Se tale collegamento causale viene meno, i relativi versamenti effettuati devono essere restituiti secondo i principi della ripetizione dell'indebitato, essendo venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.

La sentenza in esame si aggiunge all'ormai copiosa giurisprudenza in tema di qualificazione degli apporti c.d. “*fuori capitale*”, cioè al di fuori degli ordinari conferimenti, che i soci possono effettuare nei confronti delle società di capitali. Il tema risulta notevolmente dibattuto, soprattutto per le importanti conseguenze che tali scelte qualificatorie comportano nei confronti della società e del socio. Si pensi, ad esempio, per la società, all'utilizzo delle somme per la copertura delle perdite o, per il socio, alla rimborsabilità delle stesse.

Pare quindi opportuno procedere, innanzitutto, a una breve disamina delle varie tipologie di apporti da parte dei soci, per poi concentrarsi sulla disciplina applicabile ai versamenti in conto futuro aumento di capitale, oggetto del presente contributo.

### Orientamenti della dottrina e della giurisprudenza

Al fine di soddisfare l'esigenza di risorse finanziarie necessarie per la gestione aziendale, è pratica diffusa, soprattutto nelle società di capitali a ristretta compagine sociale, che i soci effettuino versamenti a vario titolo diversi dai conferimenti dovuti in esecuzione di un aumento di capitale.

A seconda della causa sottostante, le somme in questione possono essere apportate a titolo di finanziamento o come dotazione aggiuntiva di mezzi patrimoniali (c.d. "versamenti *causa societatis*").

I versamenti effettuati a titolo di finanziamento rappresentano debiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, da restituire nei termini stabiliti dalle parti, da iscrivere nel passivo del bilancio della società partecipata alla voce D3 "Debiti verso soci per finanziamenti" dello schema di Stato patrimoniale.

Il criterio distintivo per qualificare un determinato versamento mutuo è fornito dal Principio contabile Oic 19, il quale, al § 26, stabilisce che:

*"l'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate".*

Per completezza, occorre osservare che la restituzione di tali prestiti deve tener conto dell'eventuale applicazione della disciplina della "postergazione" di cui agli articoli [2467](#) e [2497-quinquies](#), cod. civ., nel caso in cui il finanziamento sia avvenuto in un momento di eccessivo squilibrio patrimoniale della società finanziata.

I versamenti effettuati a titolo di capitale sono finalizzati a rafforzare la dotazione patrimoniale della società, senza dover ricorrere a finanziamenti esterni.

La disciplina civilistica relativamente a tali apporti è estremamente scarna, se non addirittura del tutto assente. A livello contabile, il documento Oic 28<sup>1</sup>, nella sezione "Esempi relativi alle altre riserve di patrimonio netto", che non è parte integrante del predetto Principio contabile, riporta la seguente distinzione dei versamenti effettuati dai soci a titolo patrimoniale, da iscrivere nella voce A.VI del patrimonio netto:

---

<sup>1</sup> Versione dicembre 2016 aggiornata con gli emendamenti pubblicati in data 28 gennaio 2019.

- i “*versamenti in conto aumento di capitale*”, tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
- i “*versamenti in conto futuro aumento di capitale*” tale riserva accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
- i “*versamenti in conto capitale*” tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
- i “*versamenti a copertura perdite*” tale riserva accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita.

Tale classificazione, pur rappresentando un’utile indicazione sulle tipologie di versamenti apportati dai soci fuori capitale, non consente di rispondere compiutamente ai dubbi relativi ai limiti di utilizzo di tali versamenti, soprattutto per quanto riguarda i versamenti in conto capitale e in conto futuro aumento di capitale (di cui si dirà *infra*).

Per tale motivo, appare utile proporre di seguito una breve sintesi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo in materia.

La dottrina<sup>2</sup> distingue i versamenti fuori capitale nel seguente modo:

1. versamenti a fondo perduto;
2. versamenti in conto capitale;
3. versamenti in conto aumento di capitale;
4. versamenti in conto futuro aumento di capitale.

I versamenti a fondo perduto non hanno una finalità precisa, se non quella di ripianare eventuali perdite subite dalla società. Tali versamenti costituiscono apporti di patrimonio erogati spontaneamente dai soci, senza che possa venire in questione alcun diritto al rimborso del socio, almeno fino a quando non sia stata conclusa la liquidazione della stessa società e nei limiti del saldo attivo di liquidazione.

Tra l’altro, una volta che le somme sono acquisite a patrimonio netto, il successivo utilizzo deve avvenire secondo modalità che presuppongono la parità di trattamento dei soci<sup>3</sup>. Pertanto, l’eventuale utilizzo della riserva per aumento di capitale o per la distribuzione ai soci deve avvenire in misura proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale, anche se i predetti apporti sono stati effettuati in misura non proporzionale o versati solo da alcuni soci.

---

<sup>2</sup> L. Tronci “*Le riserve “targate” tra diritto e ragioneria*”, Rivista Società, 2012, pag. 1135.

<sup>3</sup> Si veda al riguardo Tribunale di Roma n. 11177/2016.

In sostanza, una volta effettuato tale versamento, lo stesso è imputato a capitale di rischio perdendo qualsiasi collegamento con il socio erogante.

I “*versamenti in conto capitale*” hanno come scopo quello di rafforzare patrimonialmente la società e, se effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote possedute, sono del tutto assimilabili ai versamenti a fondo perduto.

Diversa è invece l'ipotesi in cui tali versamenti sono effettuati in misura non proporzionale o solo da alcuni soci. In tal caso, secondo autorevole dottrina<sup>4</sup>, i versamenti restano “*etichettati*” rispetto alla persona del socio che ha effettuato l'apporto. In altri termini, i versamenti in parola sono iscritti in una riserva di capitale che rimane personalizzata, cioè soggettivamente “*targata*”.

La ragione dell'iscrizione della riserva “*targata*” risiede nell'evitare indebiti arricchimenti a favore dei soci che non abbiano versato in misura proporzionale alle proprie quote o non abbiano versato affatto. Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel condividere la possibilità di iscrivere riserve collegate al socio che ha effettuato il versamento in conto capitale, precisando che in caso di distribuzione, le riserve targate non saranno ripartite a favore di tutti i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, ma a favore dei soli soci che hanno effettuato il versamento, in proporzione a quanto versato<sup>5</sup>.

Coerentemente, nell'ipotesi di scioglimento e liquidazione della società, le riserve targate dovranno essere divise tra coloro che hanno contribuito a formarle in ragione dei rispettivi apporti purché siano stati soddisfatti i creditori sociali e sia stato rimborsato il capitale<sup>6</sup>.

Inoltre, sempre nella logica di evitare pregiudizi ai soci che hanno versato più che proporzionalmente alla loro quota, è stato sostenuto che la copertura di eventuali perdite del capitale sociale dovrebbe avvenire utilizzando prima le riserve non targate, compresa la riserva legale<sup>7</sup>.

Infine, nel caso in cui sia deliberato un aumento di capitale gratuito, è ammessa l'utilizzo della riserva targata a servizio di tale aumento<sup>8</sup>. Tuttavia, è discussa la possibilità di derogare al criterio di ripartizione proporzionale previsto all'[articolo 2442](#), cod. civ., assegnando le azioni gratuite di nuova emissione solo a favore dei soci cui è legata la riserva “*targata*”, nella misura dei rispettivi versamenti.

---

<sup>4</sup> L. Tronci, *cit.*, pag. 1145.

<sup>5</sup> Cfr. Cassazione n. 16393/2007, nella quale si prevede che la distribuzione della riserva ai soci sia soggetta alle stesse limitazioni previste dall'articolo 2431, cod. civ. per la riserva sovrapprezzo azioni: i versamenti in conto capitale sarebbero, quindi, distribuibili ai soci solo laddove la riserva legale abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.

<sup>6</sup> Cfr. Cassazione n. 16393/2007, *cit.*

<sup>7</sup> G. B. Portale, “*Appunti in tema di «versamenti in conto futuri aumenti di capitale» eseguiti da un solo socio*”, in Banca, borsa e titoli di credito, 1995, pag. 592.

<sup>8</sup> Tribunale di Roma n. 5739/2015 e n. 11177/2016.

La giurisprudenza di legittimità ritiene non derogabile il criterio proporzionale<sup>9</sup>, mentre parte della dottrina ritiene che le regole contenute negli articoli [2441](#) e [2442](#), cod. civ. sono dirette a tutelare gli interessi privati dei soci e non principi di ordine pubblico, con la conseguenza che gli stessi soci vi possono rinunciare attraverso una delibera di aumento del capitale sociale non proporzionale assunta con il consenso unanime dell'intera compagine societaria<sup>10</sup>.

Occorre, infine, evidenziare che il Comitato Triveneto dei notai non riconosce la possibilità di iscrivere riserve targate nel caso di versamenti in conto capitale. Infatti, le massime H.L.1 (Spa) e I.K.1 (Srl) prevedono che nel momento dell'esecuzione dei versamenti in conto capitale:

*“cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata. Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite sia per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento. L'aumento gratuito di capitale mediante l'utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle azioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle azioni da ciascuno detenute (salvo diversa unanime decisione dei soci - vedi orientamento H.G.20)”.*

I versamenti in conto aumento di capitale sono identificabili con quei versamenti effettuati dai soci che intervengono tra la data della delibera assembleare di aumento di capitale sociale e la data di iscrizione dell'attestazione prevista dall'[articolo 2444](#), cod. civ. con la quale gli amministratori danno atto dell'esecuzione dell'aumento stesso.

Ai sensi degli articoli [2439](#) (Spa) e [2481-bis](#) (Srl), cod. civ., la delibera di aumento di capitale può prevedere la scindibilità o meno dei nuovi conferimenti. In particolare, nel silenzio della delibera, l'aumento di capitale è “*inscindibile*” e lo stesso può essere eseguito solo se viene integralmente sottoscritto entro il termine previsto dalla deliberazione. Viceversa, qualora la delibera di aumento di capitale preveda espressamente la “*scindibilità*” dell'aumento di capitale, lo stesso può essere eseguito anche se viene sottoscritto in misura parziale.

Nel caso di aumento di capitale scindibile, le somme versate alla società, man mano che i sottoscrittori vi procedono, devono essere contabilizzate in apposita voce “*versamenti in conto aumento di capitale*”, da imputare successivamente a capitale al termine della procedura di aumento del capitale sociale.

<sup>9</sup> Cassazione n. 16393/2007, *cit.* e n. 16049/2015.

<sup>10</sup> F. Magliulo, “*I versamenti in conto futuro aumento di capitale*”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione 05/2016, pag. 13.

Nell'ipotesi in cui il procedimento si protragga oltre la chiusura dell'esercizio, i versamenti in questione devono essere iscritti in bilancio alla voce "A.VII - Altre riserve" del patrimonio netto, la quale rappresenta una riserva "targata" temporanea in quanto collegata con il socio sottoscrittore.

Nella diversa situazione di aumento di capitale inscindibile, la mancata sottoscrizione dell'intero importo deliberato non permette il perfezionamento della procedura, con la conseguenza che gli importi ricevuti dalla società, ai fini della sottoscrizione delle nuove azioni o quote, devono essere restituiti ai sottoscrittori. Pertanto, le somme versate verranno iscritte tra i debiti, alla voce D3 "debiti verso soci per finanziamenti", e saranno girocontate a patrimonio netto solo nel caso di integrale sottoscrizione del capitale nel termine previsto dalla delibera.

I versamenti in conto futuro aumento di capitale rappresentano versamenti "anticipati" da parte dei soci in vista di un futuro aumento di capitale sociale che verrà deliberato dalla società.

Come anticipato in premessa, sulla natura giuridica di tali apporti e sulle regole da adottare in merito al loro utilizzo si sono avvicendati orientamenti contrastanti da parte della dottrina e della giurisprudenza.

La questione non risulta affrontata dal Principio contabile Oic 28, il quale si limita laconicamente a evidenziare che i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscrivibili a patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili.

Cercando di sintetizzare, le posizioni in materia si sono concentrate su 2 fronti contrapposti: da una parte, tali versamenti sono stati considerati debiti in quanto soggetti a restituzione nel caso in cui non si proceda all'aumento di capitale, mentre, dall'altra parte, tali somme sono state considerate riserve sottoposte a condizione risolutiva.

La natura debitoria dei versamenti in conto futuro aumento di capitale è sostenuta, tra gli altri, anche dal Comitato Triveneto dei notai, il quale, nelle massime H.L.2 (Spa) e I.K.2 (Srl), sostiene che tali versamenti:

*"non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l'obbligo di restituirla nel caso in cui l'aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex articolo 1331, comma 2, cod. civ.).*

*Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, né possono essere appostati a patrimonio netto (lettera a).*

*Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.*

*I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione)”.*

La dottrina che sostiene l’iscrizione di tali versamenti tra le poste debitorie ritiene la propria interpretazione più rispettosa dei principi redazionali di bilancio, e in particolare del principio di prudenza<sup>11</sup>.

In tale ottica sembra muoversi anche il Principio contabile Oic 28, precedentemente menzionato, laddove prevede che i “versamenti in conto futuro aumento di capitale” trovano collocazione nelle riserve del patrimonio netto solo a condizione che tali versamenti non siano restituibili. In altri termini, se tali versamenti sono suscettibili di restituzione ai soci per mancato aumento di capitale, gli stessi non possono costituire una posta di patrimonio netto.

È stato inoltre osservato che l’iscrizione dei tali versamenti nelle riserve patrimoniali potrebbe costituire un facile espediente per aggirare gli obblighi di ricapitalizzazione di cui agli articoli [2446](#) e [2447](#), cod. civ. facendo apparire una situazione patrimoniale migliore di quello che sia in realtà, senza precludere la possibilità per i soci eroganti di richiedere in futuro la restituzione delle somme versate<sup>12</sup>.

La giurisprudenza e parte della dottrina sono invece orientate nel considerare i versamenti in conto futuro aumento di capitale come poste incrementative del patrimonio netto.

In particolare, qualora i soci e la società avessero stabilito un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio e un successivo aumento del capitale sociale, è in genere da ritenere che esse abbiano inteso “condizionare risolutivamente” l’acquisizione patrimoniale della società alla futura deliberazione di aumento del capitale nominale. Il versamento eseguito, pertanto, sarà solo provvisoriamente da includere tra le riserve e sarà girocontato a capitale sociale una volta deliberato e sottoscritto l’aumento di capitale stesso.

Di contro, se quell’aumento non dovesse essere deliberato dall’assemblea, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, essendo venuta meno la causa giustificativa dell’attribuzione

<sup>11</sup> In tal senso A. Devalle, E. Gerbaldo, A. Mattia, “Crisi d’impresa e apporti di capitale: versamenti in conto capitale e in conto futuro aumento di capitale”, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione n 11/2020, pag. 81.

<sup>12</sup> L. De Angelis, “I versamenti dei soci: tra finanziamenti e conferimenti di patrimonio”, in documento dell’Odcec di Genova, 2017, pag. 13.

patrimoniale. In altri termini la restituzione avverrà non come somma data a mutuo ma secondo i principi di ripetizione dell'indebito<sup>13</sup>.

Più problematica si presenta l'ipotesi in cui la previsione del futuro aumento del capitale nominale, cui il versamento dovrebbe essere condizionato, sia solo generica, e, quindi, priva di ogni indicazione della data, o almeno dell'epoca, entro la quale l'ipotizzata condizione dovrebbe verificarsi. In tal caso, secondo i giudici di legittimità<sup>14</sup>, sono ipotizzabili 2 soluzioni: la prima è ritenere in via interpretativa che, per il fatto stesso di non aver fissato alcuna indicazione temporale, le parti abbiano in realtà inteso lasciare comunque le somme versate dal socio nella piena disponibilità della società (con il riferimento al futuro aumento di capitale che non varrebbe a configurare una condizione risolutiva del conferimento, ma solo a ribadire la possibilità che la società adoperi in tal senso la relativa riserva); la seconda è ricorrere, in via analogica, all'[articolo 1183](#), cod. civ., e ammettere che il socio possa chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale la società sia tenuta a decidere in ordine all'ipotizzato aumento del capitale nominale, così da provocare l'avveramento o il mancato avveramento della condizione cui il conferimento è risolutivamente condizionato.

Sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, le effettive intenzioni delle parti (soci e società) dovrebbero essere individuate non tanto sulla base delle denominazioni dei conti utilizzati al momento dell'iscrizione del versamento in parola, quanto piuttosto dalla reale volontà delle parti, desumibile dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

### La recente posizione della Cassazione

Il caso esaminato dalla Suprema Corte, nell'[ordinanza n. 34503/2021](#), riguardava l'annullamento di alcune deliberazioni prese dalla società Alfa Srl, aventi a oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio 2009, l'azzeramento del capitale di 50.000 euro per perdite e il contestuale aumento a 400.000 euro. In particolare, la sentenza dei giudici di prime cure, successivamente confermata in appello, procedeva all'annullamento delle predette decisioni assembleari, ritenendo non veritiero il bilancio d'esercizio approvato, poiché i versamenti in conto futuro aumento di capitale erano stati appostati nei debiti e non tra le riserve di patrimonio netto.

---

<sup>13</sup> Cfr. Cassazione n. 2314/1996; Tribunale di Roma n. 5739/2015; Tribunale di Milano 13 maggio 2019; Magliulo F., "I versamenti in conto futuro aumento di capitale", I, pag. 13.

<sup>14</sup> Cassazione n. 2314/1996, cit..



La società ricorreva in Cassazione sostenendo che i versamenti in conto futuro aumento di capitale costituiscano debiti verso soci, considerato che, nel caso in cui non si proceda all'aumento di capitale, gli stessi dovrebbero essere restituiti.

La Suprema Corte procede, innanzitutto, a ricordare come precedenti pronunce<sup>15</sup> abbiano chiarito che i versamenti da parte del socio alla società possono essere distinti in conferimenti, finanziamenti soci, versamenti a fondo perduto o in conto capitale e in versamenti finalizzati a un futuro aumento di capitale.

Successivamente, la Corte di Cassazione precisa che nei versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale le parti stabiliscono un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio e un prossimo aumento del capitale sociale. La dazione del denaro è tesa a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. In tale ottica, tali versamenti devono essere iscritti in una riserva "*di capitale*", seppure, si precisa, "*personalizzata*" o "*targata*", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che hanno effettuato i versamenti in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate.

In tali casi, qualora un aumento sia individuato o individuabile, potrebbe operare la condizione risolutiva del mancato aumento, e la restituzione di quanto versato non avverrebbe a titolo di rimborso di somma data a mutuo, dovendosi, invece, considerare venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società. In tale ultima evenienza, la restituzione avverrebbe, quindi, secondo i principi della ripetizione dell'indebito.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, per tali versamenti è da escludere una funzione oggettiva di credito, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre, ove l'aumento non intervenga, vanno sì restituiti, non perché eseguiti a titolo di finanziamento, ma solo perché l'aumento di capitale non si è perfezionato<sup>16</sup>. Di conseguenza, in presenza di "*versamenti in conto futuro aumento di capitale*" appare corretta l'iscrizione in bilancio come riserva e non come debito della società verso i soci.

La Cassazione conclude affermando che l'organo amministrativo non può decidere a propria discrezionalità di iscrivere un determinato apporto nel passivo come debito o a patrimonio netto come riserva, bensì deve indagare sulla effettiva natura e causa di tali attribuzioni, il cui accertamento nella interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice di merito.

---

<sup>15</sup> Si veda in particolare le recenti Cassazione n. 4261/2020 n. 7919/2020.

<sup>16</sup> Cfr. Cassazione n. 31186/2018.

### Riflessioni conclusive

Dall'analisi che precede, appare evidente che l'orientamento giurisprudenziale sia da ritenere consolidato nel qualificare i “*versamenti in conto futuro aumento di capitale*” come riserve da iscrivere a patrimonio netto, seppur passibili di restituzione al socio se non si realizza l'aumento di capitale.

Da tale qualificazione, come descritto in precedenza, si pongono ulteriori problemi interpretativi in merito all'utilizzo di tali “*riserve targate*”, ad esempio con riferimento alla copertura delle perdite.

In tale contesto, considerate anche le differenti interpretazioni in materia, appare auspicabile un intervento normativo che disciplini in modo chiaro le attribuzioni dei soci “*fuori capitale*”, con particolare riferimento a quelle situazioni, come i “*versamenti in conto futuro aumento di capitale*” in cui non sempre risulta possibile individuare con chiarezza la natura e la causa sottostante.